N° 32[illegible] - ONORIFICENZE E RICOMPENSE .- R. DECRETO N° 640 COL QUALE VIENE ISTITUITO UNO SPECIALE DISTINTIVO D'ONORE PER I MUTILATI NELLA ATTUALE GUERRA.-
(Segretariato Generale.- Divisione Personale del Ministero)
21 Maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE III°, ecc.ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. I

E' istituito uno speciale distintivo d'onore, del quale potranno fregiarsi coloro i quali, nell'attuale guerra, siano rimasti mutilati; cioe', perduto un organo o siano rimasti visilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che abbiano riportate ferite senza notevoli conseguenze e visibili traccie.

AR. 2.

Il distintivo, in argento, sarà conforme al modello, che, col presente decreto verra' depositato negli archivi di Stato.

ART. 3

Il contrassegno d'onore di cui trattasi, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto .

ART. 4

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al militare dall'autorità militare all'uopo delegata.

I nostri Ministri della Guerra e della Marina detteranno d'accordo le norme intese a stabilire l'autorità competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati e le modalità da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.

ART. 5

Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme che verranno stabilite nell'istruzione di cui al presente articolo.

foglio 2°

ART. 6

I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della Guerra o della Marina- a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra Amministrazione-per le ulteriori decisioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

ART. 7

L'autorizzazione puo' revocarsi, per gravi motivi d'ordine morale, con provvedimento del Ministero della Guerra o della Marina- secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o dell'altra Amministrazione-su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una Commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'una o dell'altra amministrazione, di grado non inferiore a quello di Direttore capo di divisione, o assimilato.

ART. 8

Il presente decreto andrà in vigore dal 4 Giugno 1916.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Gran Quartiere Generale, addi' 21 Maggio 1916

VITTORIO EMANUELE.

MORRONE.
CORSI.

N° 329 = ONORIFICENZE E RICOMPENSE. = R. DECRETO N. 640 COL QUALE VIENE ISTITUITO UNO SPECIALE DISTINTIVO D'ONORE PER I MUTILATI NELLA ATTUALE GUERRA.
(Segretariato Generale. = Divisione Personale del Ministero) 21 maggio 1916.

VITTORIO EMANUELE III°, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1

È istituito uno speciale distintivo d'onore, del quale potranno fregiarsi coloro i quali, nell'attuale guerra, siano rimasti mutilati: cioè, perduto un organo o siano rimasti visibilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che abbiano riportate ferite senza notevoli conseguenze e visibili traccie.

ART. 2

Il distintivo, in argento, sarà conforme al modello, che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato.

ART. 3

Il contrassegno d'onore di cui trattasi, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto.

ART. 4

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al militare dall'autorità militare all'uopo delegata.
I nostri Ministri della Guerra e della Marina detteranno d'accordo le norme intese a stabilire l'autorità competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati e le modalità da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tale concessioni.

ART. 5

Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme che verranno stabilite nell'istruzione di cui al presente articolo.

ART.6

I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della Guerra o della Marina a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra Amministrazione per le ulteriori decisioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

ART. 7

L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi d'ordine morale, con provvedimento del Ministero della Guerra o della Marina secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o dell'altra Amministrazione su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una Commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'una o dell'altra amministrazione, di grado non inferiore a quello di Direttore capo di divisione, o assimilato.

ART. 8

Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Gran Quartiere Generale. Addì 21 maggio 1916
VITTORIO EMANUELE

Morrone
Corsi

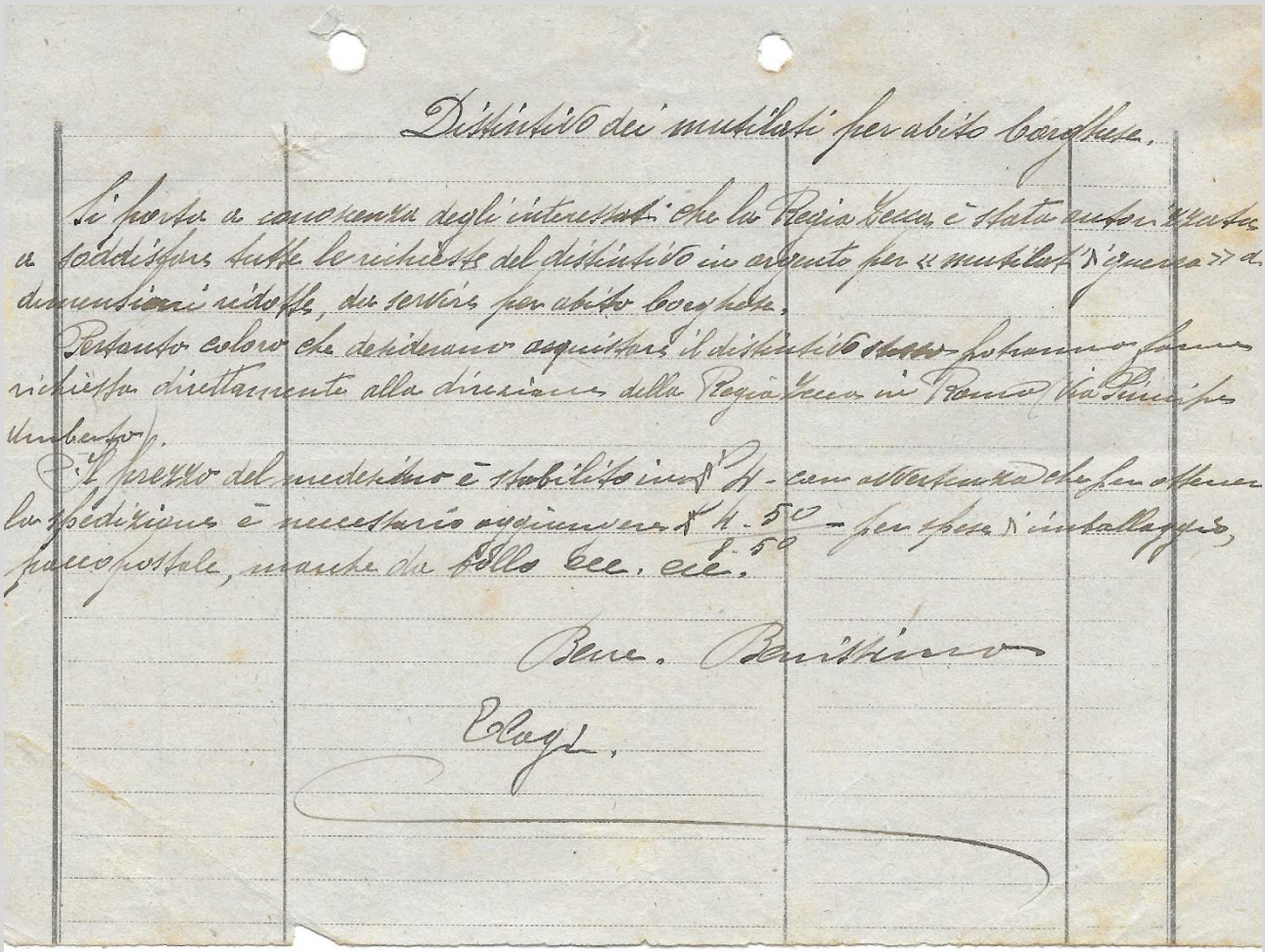

Distintivo dei mutilati per abito borghese.

Si porta a conoscenza degli interessati che la Regia Zecca è stata autorizzata a soddisfare tutte le richieste del distintivo in argento per «mutilati di guerra» di dimensioni ridotte, da servire per abito borghese.

Pertanto coloro che desiderano acquistare il distintivo stesso potranno farne richiesta direttamente alla direzione della Regia Zecca in Roma (Via Principe Umberto).

Il prezzo del medesimo è stabilito in £ 4 - con avvertenza che per ottenere la spedizione è necessario aggiungere £ 4.50 - per spese di imballaggio, pacco postale, marche da bollo ecc. ecc.

Bene. Benissimo

Elogi.

Distintivo dei mutilati per abito borghese

Si porta a conoscenza degli interessati che la Regia Zecca è stata autorizzata a soddisfare tutte le richieste del distintivo in argento per «mutilati di guerra» di dimensioni ridotte, da servire per abito borghese.

Pertanto coloro che desiderano acquistare il distintivo stesso potranno farne richiesta direttamente alla direzione della Regia Zecca in Roma (Via Principe Umberto).

Il prezzo del medesimo è stabilito in £ 4 con avvertenza che per ottenere la spedizione è necessario aggiungere £ 4,50 per spese di imballaggio, pacco postale, marche da bollo ecc. ecc.

Differenza dimensionale tra i due distintivi

CIRCOLARE N° 642. = ONORIFICENZE E RICOMPENSE.

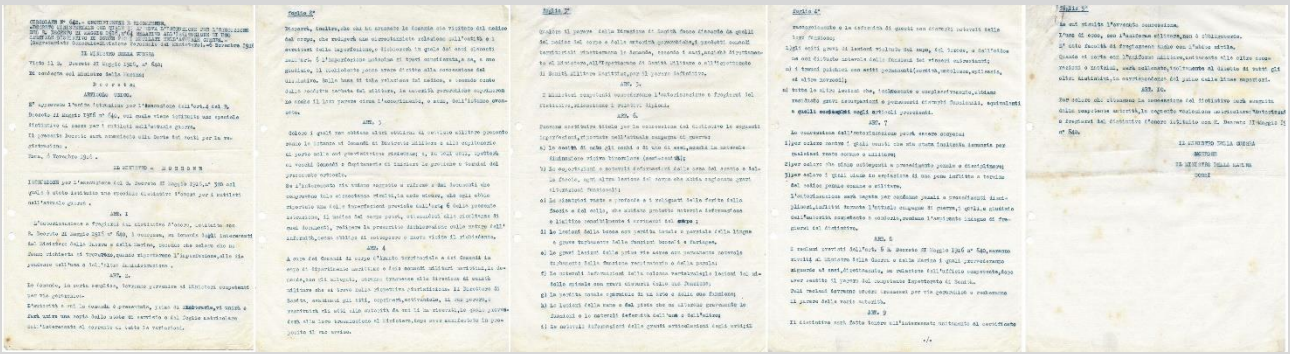

= DECRETO MINISTERIALE COL QUALE SI APPROVA L'ISTRUZIONE PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 21 MAGGIO 1916, n° 64 RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UNO SPECIALE DISTINTIVO DI ONORE PER I MUTILATI NELL'ATTUALE GUERRA. = (Segretariato Generale - Divisione Personale del Ministero). = 6 Novembre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 21 Maggio 1916, n° 640;

Di concerto col Ministro della Marina;

Decreta:

ARTICOLO UNICO.

È approvata l'unita istruzione per l'esecuzione dell'art.4 del R. Decreto 21 Maggio 1916 n° 640, col quale viene istituito uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 Novembre 1916.

IL MINISTRO MORRONE

ISTRUZIONE per l'esecuzione del R. Decreto 21 Maggio I9l6, n° 320 col quale è stato istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra.

ART. I

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore, istituito con R. Decreto 21 Maggio 1916 n° 640, è concessa, su domanda degli interessati dal Ministero della Guerra e della Marina, secondo che coloro che ne fanno richiesta si trovavano, quando riportarono l'imperfezione, alle dipendenze dell'una o dell'altra Amministrazione.

ART. 2.

Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire ai Ministeri competenti per via gerarchica.
L'autorità a cui la domanda è presentata, prima di inoltrarla, vi unirà o farà unire una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato al corrente di tutte le variazioni.
Disporrà, inoltre, che chi ha avanzato la domanda sia visitato dal medico del corpo, che redigerà una circostanziata relazione sull'entità e i caratteri della imperfezione, e dichiarerà in quale dei casi elencati nell'art. 6 l'imperfezione medesima si trovi considerata, e se, a suo giudizio, il richiedente possa avere diritto alla concessione del distintivo. Sulla base di tale relazione del medico, e tenendo conto della condotta serbata dal militare, le autorità gerarchiche esprimeranno anche il loro parere circa l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata.

ART. 3

Coloro i quali non abbiano altri obblighi di servizio militare presenteranno le istanze ai Comandi di Distretto militare o alle capitanerie di porto nella cui giurisdizione risiedono; e, in tali casi, spetterà ai vecchi Comandi o Capitanerie di iniziare le pratiche a termini del precedente articolo.
Se l'interessato sia andato soggetto a riforma e dai documenti che comprovano tale circostanza risulti, in modo sicuro, che egli abbia riportato una delle imperfezioni previste dall'art. 6 della presente istruzione, il medico del corpo potrà, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente.

ART. 4

A cura dei Comandi di corpo d'Armata territoriale e dei Comandi in capo di dipartimento marittimo e dei comandi militari marittimi, le domande, con gli allegati, saranno trasmesse alla direzione di sanità militare che si trova nella rispettiva giurisdizione. Il Direttore di Sanità, esaminati gli atti, esprimerà, motivandolo, il suo parere, e restituirà gli atti alla autorità da cui li ha ricevuti, la quale provvederà alla loro trasmissione al Ministero, dopo aver manifestato in proposito il suo avviso.
Qualora il parere della Direzione di Sanità fosse discorde da quelli del medico del corpo e delle autorità gerarchiche, i predetti comandi territoriali rimetteranno le domande, secondo i casi, anziché direttamente al Ministero, all'Ispettorato di Sanità Militare o all'Ispettorato di Sanità militare marittimo, per il parere definitivo.

ART. 5.

I ministeri competenti concederanno l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo, rilasciando i relativi diplomi.

ART. 6.

Possono costituire titolo per la concessione del distintivo le seguenti imperfezioni, riportate nell'attuale campagna di guerra:
a) La cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonché la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);
b) Le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia, ogni altra lesione del corpo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;
c) Le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;
d) Le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee,
e) Le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento della funzione respiratoria o della parola:
f) Le notevoli deformazioni della colonna vertebrale; le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;
g) La perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;
h) Le lesioni della mano o del piede che ne alterano gravemente le funzioni o le notevoli deformità dell'uno o dell'altro;
i) Le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti; il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;
l) Gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace, o dell'addome con disturbo notevole delle funzioni dei visceri entrostanti;
m) I traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia, ed altre nevrosi);
n) Tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

ART. 7

La concessione dell'autorizzazione potrà essere sospesa:

1) per coloro contro i quali consti che sia stata inoltrata denunzia per qualsiasi reato comune o militare;
2) per coloro che siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
3) per coloro i quali siano in espiazione di una pena inflitta a termine del codice penale comune o militare.

L'autorizzazione sarà negata per condanne penali o procedimenti disciplinari, inflitti durante l'attuale campagna di guerra, i quali, a giudizio dell'autorità competente a concederla, rendano l'aspirante indegno di fregiarsi del distintivo.

ART. 8

I reclami previsti dell'art. 6 R, Decreto 21 Maggio 1916 n° 640, saranno rivolti al Ministro della Guerra o della Marina i quali provvederanno riguardo ad essi, direttamente, su relazione dell'ufficio competente, dopo aver sentito il parere del competente Ispettorato di Sanità.
Tali reclami dovranno essere trasmessi per via gerarchica e recheranno il parere delle varie autorità.

ART. 9

Il distintivo sarà fatto tenere all'interessato unitamente al certificato da cui risulta l'avvenuta concessione.
L'uso di esso con l'uniforme militare, non è obbligatorio.
È data facoltà di fregiarsene anche con l'abito civile.
Quando si porta con l'uniforme militare, unitamente alle altre decorazioni o nastrini, sarà collocato isolatamente al disotto di tutti gli altri distintivi in corrispondenza del primo delle linee superiori.

ART. 10.

Per coloro che ottengono la concessione del distintivo sarà eseguita dalla competente autorità, la seguente variazione matricolare: "Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. Decreto 21 maggio 1916 n° 640.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
MORRONE

IL MINISTRO DELLA MARINA
CORSI

Tutti i documenti riprodotti sono di proprietà dell'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra Sezione di Vigevano. Senza autorizzazione scritta ne è vietata la copia, la riproduzione, la diffusione anche parziale e con qualsiasi mezzo della presente documentazione.